

SPUNTI INTORNO ALLA DISTINZIONE TRA DONAZIONE DIRETTA E INDIRETTA ALLA LUCE DELLE SEZIONI UNITE

di **NICOLA RUMINE**

Nota a sentenza del 27 aprile 2018

ISSN 2420-9651

Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore.

[CASS. CIV. - sez. un. - 27 luglio 2017, n. 18725](#)

Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore.

IL CASO - Un erede legittimario aveva agito giudizialmente per la declaratoria di nullità del negozio – e per la conseguente restituzione di quanto gli sarebbe spettato in applicazione delle norme in tema di successione legittima – con cui il defunto padre, pochi giorni prima di morire, aveva disposto il trasferimento di alcuni titoli di credito, custoditi in apposito conto di deposito titoli in amministrazione, in favore della donna con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale nell'ultimo periodo di vita, che si era occupata di assisterlo e curarlo nella malattia e che aveva infine sostenuto le spese funerarie. La domanda giudiziale, più precisamente, trovava il proprio fondamento nell'assunto che il trasferimento dei predetti titoli avrebbe in realtà realizzato una donazione diretta, in quanto tale necessitante della forma scritta e della presenza di testimoni, secondo le previsioni della legge notarile.

LE QUESTIONI GIURIDICHE E LA SOLUZIONE - La Suprema Corte, dopo aver ricostruito nel dettaglio il panorama giurisprudenziale e dedicato alcuni cenni alle posizioni della dottrina, conclude nel senso che il requisito che permette di realizzare l'effetto donativo a prescindere dal rispetto della forma solenne consiste nel perseguimento di uno scopo pratico ulteriore rispetto a quello di liberalità. La Suprema Corte dà dunque continuità all'orientamento giurisprudenziale prevalente, ma il principio di diritto enunciato appare suscettibile di talune precisazioni.

OSSERVAZIONI - Il giudice di primo grado, dopo aver rilevato che l'importo oggetto della donazione ammontava a circa € 240.000,00 e che si era dunque al di fuori dal campo d'azione delle donazioni di modico valore di cui all'[art. 783 c.c.](#) (rispetto alle quali, infatti, non si sarebbe parimenti presentato il problema del rispetto della forma

solenne), aveva accolto la domanda di nullità sul presupposto che l'ordine di pagamento proveniente dal *de cuius* non perseguiva alcun intento pratico ulteriore rispetto a quello donativo, mentre il pagamento effettuato dall'istituto di credito doveva considerarsi operazione meramente materiale.

Più precisamente il giudice del merito aveva parlato di astrattezza causale dell'ordine di pagamento a sottolineare che esso poteva assolvere contemporaneamente allo scopo di liberalità o di scambio, ma aveva poi osservato che nel caso di specie risultava connotato unicamente da quello di liberalità. A tal riguardo il giudice di prime cure aveva tra l'altro respinto l'argomentazione della beneficiaria della donazione, secondo cui l'elargizione avrebbe avuto anche, ma appunto non solo, causa donativa, dal momento che il trasferimento dei titoli avrebbe innanzitutto costituito adempimento di un'obbligazione naturale giustificata dal legame affettivo e dai servizi di assistenza e di cura prestati dalla medesima.

Il Tribunale, in definitiva, aveva fatto propria l'argomentazione tradizionale della giurisprudenza e della dottrina, secondo cui, appunto, vi potrebbe essere donazione indiretta - e sarebbe dunque giustificata l'assenza della forma scritta e la rinuncia alle connesse cautele - soltanto nel caso in cui l'operazione in considerazione consenta il contestuale perseguimento di una causa diversa da quella donativa.

La Corte territoriale era invece giunta a conclusioni opposte argomentando unicamente - almeno a quanto risulta - intorno alla natura trilaterale del procedimento in discussione. La Corte d'Appello aveva infatti ritenuto sufficiente a qualificare come indiretta la donazione il coinvolgimento dell'istituto di credito e dunque di un soggetto terzo, quasi che la peculiarità dell'operazione servisse a sfuggire all'onere formale.

La sezione II della Corte di Cassazione, nel richiedere l'intervento delle Sezioni Unite, aveva posto il quesito se fosse possibile realizzare donazione indiretta anche per il tramite di negozi unilaterali ovvero attraverso meri atti materiali e, per tale via, aveva invitato l'autorevole collegio a verificare la tenuta dell'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui, come detto, la rinuncia alla forma scritta sarebbe giustificata soltanto dal contestuale perseguimento di una diversa finalità.

Nell'ordinanza di rimessione si era contemporaneamente offerto un panorama dettagliato della giurisprudenza (attraverso riferimenti perfino più ampi di quelli che sarebbero stati svolti delle Sezioni Unite, ove, ad esempio, non vi sono cenni alla dichiarazione prevista dall'[art. 179, comma 1, lett. f\), c.c.](#) in caso di acquisto compiuto

dall'altro coniuge in regime di comunione legale, all'ipotesi del contratto preliminare stipulato dal beneficiante a nome proprio, cui faccia seguito l'intervento del beneficiario nell'atto definitivo, al mandato ad amministrare con obbligo di versare la rendita al beneficiario, alla confessione, ecc.) e della dottrina, non solo quella prevalente che richiama l'istituto del negozio indiretto, ma anche, ad esempio, l'opinione (particolarmente significativa per le riflessioni che andremo a svolgere, perché segnala il distacco dall'orientamento giurisprudenziale cui le Sezioni Unite intendono dare continuità) secondo cui potrebbe costituire donazione indiretta anche un atto materiale o un negozio giuridico unilaterale o bilaterale che, *“pur avendo un proprio scopo tipico diverso dalla donazione diretta, raggiunga identico risultato”*.

La pronuncia delle Sezioni Unite in commento, nell'accogliere il ricorso volto a far dichiarare la nullità della donazione indiretta e ad ottenere, conseguentemente, la restituzione di quanto spettante in base alle norme della successione *ab intestato*, pone come detto l'accento sui caratteri distintivi della donazione indiretta rispetto a quella diretta, con particolare riferimento alla posizione della giurisprudenza, la quale ha dovuto argomentare unicamente (nessun ausilio proveniva infatti dai lavori preparatori) a partire dall'[art. 809 c.c.](#), che si limita a stabilire che le liberalità che *“risultano da atti diversi da quelli previsti dall'[articolo 769 c.c.](#)”* sono soggette alle norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitude e per sopravvenienza di figli e a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare le quote spettanti agli eredi legittimari.

Chiaramente motivata dall'intento di offrire uno stabile criterio operativo all'interprete, tanto più considerando la delicatezza dei negozi donativi, spesso realizzati in prossimità dell'*exitus* e dunque concepiti come surrogato del negozio testamentario (destinati ad esplicare effetti *trans o post mortem*, si osserva precisamente in sentenza), la Suprema Corte riserva ampio spazio all'esame della giurisprudenza, di cui fa emergere l'orientamento prevalente e a cui dà continuità, affermando che vi è donazione indiretta nel caso di contestuale perseguimento di una causa diversa da quella liberale.

Seguendo l'ordine della motivazione le Sezioni Unite, come peraltro già la sezione rimettente, prendono innanzitutto atto che tradizionalmente sono ricondotte al novero delle donazioni indirette l'ipotesi del contratto a favore di terzo, di cui infatti si dice che permetterebbe strutturalmente di soddisfare, oltre all'interesse dello stipulante, anche quello del promittente; del pagamento compiuto dal terzo per spirito di liberalità verso il

debitore, rispetto al quale la Corte pone l'accento sul contemporaneo coinvolgimento della sfera giuridica di tre diversi soggetti; della cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di somme di denaro o di buoni postali fruttiferi; dell'intestazione di beni a nome altrui, la cui legittimità si dice conseguire a un “complesso procedimento”, nel quale la dazione di denaro assume un valore meramente strumentale al trasferimento della proprietà immobiliare; del contratto con prezzo eccessivamente alto o eccessivamente basso; infine, della rinuncia abdicativa.

È dunque evidente che secondo la Corte possono realizzare una donazione indiretta sia contratti, sia negozi unilaterali, sia, infine, meri atti.

Per quanto riguarda le ipotesi ricondotte alla categoria delle donazioni dirette, la Corte fa riferimento al trasferimento del libretto di deposito a risparmio, al trasferimento di titoli di credito (quali cambiali, assegni bancari e assegni circolari, di cui però nuovamente si sottolinea la neutralità sotto il profilo causale) e all'accollo interno.

Anche rispetto al caso in esame le Sezioni Unite ritengono che la mancanza della forma solenne non sia in alcun modo giustificata e realizzi dunque un indebito sfruttamento di uno schema negoziale causalmente astratto. Il collegio rileva che l'operazione coinvolge tre soggetti, ma che la banca interviene con un comportamento meramente esecutivo (cui si è peraltro vincolata) che non realizza affatto una “deviazione” dagli effetti “tipici” del contratto bancario, i quali evidentemente, secondo la Corte, sarebbero effetti attributivi. Si sarebbe insomma di fronte a quella che viene definita una donazione tipica ad esecuzione indiretta.

Secondo il collegio l'operazione dovrebbe d'altra parte essere nettamente distinta da altri schemi trilaterali e in particolare dal contratto a favore di terzo, ove il patrimonio del promittente è direttamente coinvolto e non è mera “zona di transito” tra lo stipulante e il terzo.

La sentenza delle Sezioni Unite offre spunti di riflessioni sotto due profili, ovvero per non aver posto l'accento, specialmente rispetto ai negozi e agli atti neutri sotto il profilo causale, sulla necessità di condurre un esame particolarmente rigoroso in punto di sussistenza della causa donativa e, in secondo luogo, per non avere preso atto dell'uso giurisprudenziale (ma anche dottrinale) di un diverso criterio discrezionale, che viene appunto sostanzialmente obliterato.

Sotto il primo versante la Corte (la quale, come detto, pare procedere alla ricognizione dei precedenti giurisprudenziali per sottolineare l'emersione di un criterio unitario)

avrebbe dovuto dunque precisare che se il criterio enunciato non solleva particolari questioni rispetto al contratto a favore di terzo (che infatti permette strutturalmente di soddisfare, oltre all'interesse dello stipulante, anche quello del promittente), come non solleva problemi particolari rispetto al pagamento compiuto dal terzo per spirito di liberalità verso il debitore, (rispetto alla quale la Corte giustamente pone l'accento sul contemporaneo coinvolgimento della sfera giuridica di tre diversi soggetti), e al contratto con prezzo eccessivamente basso o eccessivamente alto, suscita invece maggiori perplessità rispetto alle altre ipotesi passate in rassegna.

In altre parole la Corte avrebbe dovuto precisare che rispetto a taluni negozi, siccome normalmente utilizzati per il perseguimento di una finalità diversa da quella liberale, è richiesto un vaglio rigoroso intorno all'intento donativo, ad esempio rispetto alla cointestazione di somme di denaro o buoni postali fruttiferi con firma e disponibilità disgiunte, che invece la stessa riconduce alle donazioni indirette sul mero presupposto che per suo tramite si realizzerebbe un arricchimento senza corrispettivo, come anche all'intestazione di beni a nome altrui, la cui legittimità si dice addirittura conseguire a un "complesso procedimento", nel quale la dazione di denaro assume un valore meramente strumentale al trasferimento della proprietà immobiliare, ovvero alla rinuncia abdicativa, che nella casistica giurisprudenziale è comunemente ritenuta donazione indiretta indipendentemente dall'accertamento della finalità non donativa.

È a questo punto evidente – e così giungiamo al secondo motivo di riflessione – che, non solo la Cassazione ha omissa tale doverosa precisazione, ma anche, e ancor prima, di prendere atto che, almeno in taluni casi (così, ad esempio, nella prevalenza delle pronunce in tema di intestazione di beni, di cointestazione del conto corrente e di rinuncia abdicativa), è del tutto mancante la verifica del perseguimento di una causa ulteriore rispetto a quella donativa.

Detto altrimenti, le Sezioni Unite avrebbero dovuto domandarsi se, a fronte di un disposto normativo che lascia all'interprete un ampio margine di manovra ([l'art. 809 c.c.](#), come ricordato, parla di liberalità che «risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769 c.c.»), sia possibile fare uso di un criterio distintivo più ampio, che non risulti contemporaneamente elusivo della prescrizione della forma solenne, ad esempio perché fondato sulla realtà dei traffici (quindi sull'uso consolidato nella pratica) e sull'esigenza di speditezza degli stessi. La Corte, in definitiva, ha omissa di indagare se il mancato rispetto della forma scritta possa trovare ragionevole giustificazione nelle

caratteristiche o nel contesto del negozio o dell'atto e, dunque, se la deroga possa essere bilanciata dal perseguimento di un valore concorrente.

A questa stregua dovrebbero essere sottoposti a un vaglio più attento proprio i casi della intestazione di beni (non a caso, in passato, considerata donazione diretta di denaro da una parte della giurisprudenza, citata dall'ordinanza di rimessione), della rinuncia abdicativa, della cointestazione, del negozio *mixtum cum donatione*, laddove la sproporzione tra la prestazione remunerativa e la liberalità sia tale da far apparire sostanzialmente mancante la prima, e perfino dei meri atti materiali.

Il problema, ad ogni modo, non tarderà a riproporsi nella pratica, se soltanto si considera l'ampio numero di sentenze che paiono discostarsi dal principio espresso dalle Sezioni Unite nella pronuncia in commento, compresa, per quanto censurabile, quella resa dalla Corte di Appello.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI E BIBLIOGRAFICI - La pronuncia delle Sezioni Unite, consultabile ad esempio in *Guida al diritto*, 2017, XXXIV, 28 ss., è stata commentata da A. Fusaro, *Le Sezioni Unite rimarcano la differenza tra liberalità indirette e donazioni di valore non modico prive della forma pubblica*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, V, 1336 ss., G. Iaccarino, *Donazione con bonifico bancario e onere della forma dell'atto pubblico*, in *Notariato*, 2017, V, 569 ss., M. Martino, *Le Sezioni Unite e le liberalità non donative: dalla donazione indiretta alla donazione tipica ad esecuzione indiretta*, in *Corr. giur.*, 2017, X, 1216 ss. e G. Veri, *Un trasferimento di strumenti finanziari con intento di liberalità al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Dir. civ. cont.*, 7 ottobre 2017.

[Cass., sez. II, 4 gennaio 2017, n. 106](#), che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, è consultabile in *www.dejure.it* ed è stata commentata da M. Mondello, *Riflessioni su liberalità non donative e funzione successoria, a margine di Cass., n. 106/2017*, in *Contratti*, 2017, IV, 417 ss., M. Piemontese, *Trasferimento titoli: donazione o liberalità indiretta? Il caso rimesso alle Sezioni Unite*, in *Giur. it.*, 2017, VI, 1309 ss. e E. Tomat, *Neutralità della causa negli atti traslativi di titoli di credito e animus liberalis*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, V, 636 ss.

A proposito della donazione di valori mobiliari, anche se in senso difforme rispetto alla pronuncia in commento, si veda [Cass., sez. II, 21 ottobre 2015, n. 21449](#), in *Resp. civ. prev.*, 2016, VI, 1993 ss., ivi con nota di A. Salomoni, *Donazione indiretta: una*

*questione ancora aperta in dottrina e giurisprudenza. In senso conforme si veda invece [Cass., sez. II, 6 novembre 2008, n. 26746](#), in *Giust. civ.*, 2009, XI, 2384 ss., ivi con nota di D. Amoroso, *In tema di distinzione fra donazione diretta di danaro e donazione indiretta dell'immobile acquistato dal donatario*.*

Volendo porre l'accento su alcuni arresti recenti e rinviando contemporaneamente ai dettagliati riferimenti giurisprudenziali presenti nella parte motiva della pronuncia annotata, si segnalano: in tema di cointestazione di somma di denaro e di buoni postali fruttiferi, [Cass., sez. II, 12 novembre 2008, n. 26983](#), in *Riv. not.*, 2009, V, 1213 ss., [Cass., sez. II, 14 gennaio 2010, n. 468](#), in *Giust. civ.*, 2011, II, 527 ss. e [Cass., sez. II, 9 maggio 2013, n. 10991](#), in *www.dejure.it*; in tema di intestazione di beni, oltre all'autorevole precedente costituito da [Cass., sez. un., 5 agosto 1992, n. 9282](#), ad esempio in *Foro it.*, 1993, I, 1544 ss., [Cass., sez. II, 16 marzo 2004, n. 5333](#), in *Giust. civ.*, 2005, I, 199 ss., [Cass., sez. VI, 2 settembre 2014, n. 18541](#), consultabile in *www.dejure.it*, [Cass., sez. II, 4 settembre 2015, n. 17604](#), in *Guida al diritto*, 2016, I, 80 ss., [Cass., sez. II, 30 maggio 2017, n. 13619](#), in *Guida al diritto*, 2017, XXVI, 83 ss.; a proposito della compravendita a prezzo eccessivamente alto, [Cass., sez. II, 3 novembre 2009, n. 23297](#), in *Giust. civ.*, 2010, V, 11344 ss., [Cass., sez. II, 23 maggio 2016, n. 10614](#), in *Guida al diritto*, 2016, XLII, 66 ss.; in tema di rinuncia abdicativa, da ultimo [Cass., sez. II, 10 gennaio 2013, n. 482](#), in *www.dejure.it* e, soprattutto, [Cass., sez. II, 25 febbraio 2015, n. 3819](#), in *Foro it.*, 2015, I, 2833 ss. Significativa, infine, a proposito della costruzione di fabbricati su terreni altrui, [Cass., sez. II, 29 marzo 2001, n. 4623](#), in *Riv. not.*, 2001, VI, 1423 ss.

In dottrina, si ricordano i contributi classici di B. Biondi, *Le donazioni*, in *Trattato Vassalli*, XII.4, Torino, 1961, specialmente 893 ss.; U. Capozzi, *Successioni e donazioni*, Milano, 2015, II, 1651 ss.; U. Carnevali, *Le donazioni*, in *Trattato Rescigno*, VI.2, Torino, 1982, 483 ss.; T. Castiglione, voce *Donazione indiretta*, in *Il diritto, Enc. giur.*, Roma, 2007, V, 631 ss.; V. R. Casulli, voce *Donazione*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 966 ss.; A. Cataudella, *Struttura*, in *Trattato Bessone*, V, Torino, 2005, 105 ss.; A. Checchini, voce *Liberalità (atti di)*, in *Enc. giur.*, XVIII, Roma, 1990; A. Palazzo, *Gratuità strumentale e donazioni indirette*, in *Trattato Bonilini*, VI, Milano, 2009, 126 ss.; Id., *Contenuto e forma*, in *Trattato dei contratti Rescigno - Gabrielli*, Torino, 2009, 45 ss.; A. Torrente, *La donazione*, in *Trattato Cicu - Messineo*, Milano, 2006, 21 ss.; oltre ai recenti lavori monografici di L. Gatt, *Le liberalità*, I Torino, 2002, in particolare

149 ss. e G. Iaccarino, *Enunciazione dell'intento liberale quale metodologia operativa*, Milano, 2011, specialmente 45 ss.

Tra i contributi recenti più significativi: G. Bonilini, *Se la rinuncia all'azione di riduzione possa valere quale donazione indiretta*, in *Fam. pers. succ.*, 2010, XII, 806 ss.; U. Carnevali, *Donazioni indirette e successione necessaria*, in *Fam. pers. succ.*, 2010, XI, 725 ss.; G. Iaccarino, *Circolazione dei beni: la Cassazione conferma che gli acquisti provenienti da donazioni indirette sono sicuri*, in *Notariato*, V, 508 ss.; Id., *Donazioni indirette. Profili tributari e disciplina dell'imputazione, della collazione e della riduzione*, in *Notariato*, 2006, V, 269 ss.; G. Mansi, *Le donazioni indirette tra tutela dei legittimari e certezza dei traffici giuridici*, in *Contr. impr.*, 2012, I, 168 ss.

Si suggerisce, infine, la lettura dei contributi di B. Biondi, *La forma delle liberalità mediante titoli di credito*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1962, II, 100 ss.; A. Checchini, *L'interesse a donare*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, I, 254 ss.; N. Di Mauro, *Individuazione dell'oggetto della liberalità in alcune fattispecie particolari*, in *Riv. not.*, 1989, VI, 1162 ss.; A. Palazzo, *Forma e causa dell'attribuzione nelle donazioni*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, III, 735 ss.; S. Pugliatti, *Precisazioni in tema di vendita a scopo di garanzia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1950, I, 299 ss.; V. Roppo, *Le liberalità tra disciplina civilistica e norme fiscali: una sfida per il ceto notarile*, in *Notariato*, 2002, IV, 427 ss.; A. Torrente, *Appunti sulla donazione indiretta*, in AA. VV., *Scritti giuridici in memoria di Calamandrei*, V, Padova, 1958, 352 ss.

In senso conforme

[Cass., sez. II, 6 novembre 2008, n. 26746](#)

In senso difforme

[Cass., sez. II, 21 ottobre 2015, n. 21449](#)